

Fatture generiche e costi indeducibili: la Cassazione torna a parlare chiaro

SINTESI OPERATIVA

Una fattura generica non dimostra natura, qualità e quantità dell'operazione. Se il contribuente non integra il documento con prove dell'effettività e dell'inerenza, il costo è indeducibile nelle imposte dirette e l'IVA non è detraibile. L'ordinanza n. 8907/2026 della Cassazione richiama l'articolo 21 del DPR 633/1972, ma la sentenza Barlis 06 della Corte UE impone di considerare la sostanza dell'operazione e gli elementi documentali disponibili. Per difendersi occorre conservare contratti, ordini, rapporti e riscontri dell'esecuzione del servizio o della consegna dei beni.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Con l'ordinanza n. 8907 del 9 aprile 2026, la Corte di Cassazione ribadisce un principio che dovrebbe essere patrimonio acquisito di ogni operatore fiscale, ma che nella pratica quotidiana continua a essere ignorato con conseguenze pesanti: la fattura priva di una descrizione adeguata non regge come prova fiscale. Quando mancano le indicazioni su natura, qualità e quantità dei beni o servizi – così come richiede l'art. 21, co. 2, lett. g) del D.P.R. 633/1972 – la presunzione di veridicità del documento cade, i costi diventano indeducibili ai fini delle imposte dirette e l'IVA esposta risulta indetraibile. Il tutto salvo che il contribuente riesca a integrare la documentazione con elementi idonei a dimostrare l'effettività e l'inerenza dell'operazione. Resta però aperto un contrasto irrisolto: la giurisprudenza nazionale tende a restringere le possibilità di supplenza documentale, mentre la Corte di Giustizia UE – con la sentenza Barlis 06 del 2016 – impone un approccio sostanziale che l'Amministrazione non può ignorare.

IL REQUISITO DESCRITTIVO DELLA FATTURA

Il punto non è formalistico. La presunzione di veridicità di cui parla la Corte è quella che, in condizioni normali, accompagna ogni documento fiscale regolarmente emesso: se la fattura rispetta i requisiti di legge, si presume che l'operazione si sia svolta così come descritta. Se invece la descrizione manca o è generica, quella presunzione non opera. E l'onere di dimostrare l'effettività dell'operazione ricade interamente sul contribuente.

Il riferimento normativo è l'art. 21, comma 2, lett. g) del D.P.R. 633/1972, che impone di indicare in fattura la “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”. Non una sola di queste indicazioni, ma tutte e tre – natura, qualità, quantità – devono essere presenti in modo da permettere l'identificazione concreta di ciò che è stato ceduto o prestato.

Una fattura che riporti semplicemente “consulenza” o “servizio di assistenza” senza ulteriori specificazioni non soddisfa questo requisito. Stessa cosa per una fattura che indichi un importo globale senza disaggregarlo per tipologia di prestazione o per periodo di riferimento. La genericità del contenuto descrittivo priva il documento della sua funzione probatoria e documentale ai fini fiscali.

Vale la pena ricordare che la norma interna riprende, ampliandola, la previsione dell'art. 226, punti 6 e 7, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio. La direttiva impone di indicare la quantità e la natura dei beni ceduti oppure l'entità e la natura dei servizi resi (punto 6), nonché la data in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi (punto 7). Questi dati, secondo la logica del sistema IVA europeo, servono a consentire il controllo dell'imposta dovuta e la verifica della sussistenza del diritto alla detrazione.

LE CONSEGUENZE FISCALI: IMPOSTE DIRETTE E IVA

In tema di reddito d'impresa, la questione assume una sfumatura ulteriore. Il contribuente non deve solo dimostrare che l'operazione è avvenuta: deve provare l'inerenza del costo all'attività imprenditoriale, come richiesto dall'art. 109, commi 1 e 5, del TUIR. E qui occorre fare un passo in più rispetto al semplice “ho pagato, ho la fattura”.

L'inerenza, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, va intesa in senso qualitativo, ossia come compatibilità, coerenza e correlazione del costo con l'attività svolta. Non si tratta di un nesso con i ricavi – un equivoco ancora diffuso – ma di un collegamento con l'attività imprenditoriale in senso ampio. Il contribuente deve documentare l'esistenza del costo, la sua natura, i fatti giustificativi e la destinazione alla produzione del reddito.

I documenti dai quali deve emergere, con chiarezza, l'ammontare, la ragione e la coerenza economica della spesa sono fondamentali. Quando la fattura non reca il preciso contenuto descrittivo richiesto dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 633/1972, essa non è idonea a supportare il diritto di deduzione fiscale – né ai fini IRES/IRPEF e IRAP, né ai fini IVA – salvo integrazione con altri documenti che suppliscano alla carenza informativa.

Sul piano delle conseguenze processuali, è importante ricordare che la contabilizzazione sistematica di fatture generiche può legittimare l'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973, in quanto l'inattendibilità delle scritture contabili che ne consegue apre la strada a rettifiche anche su altri componenti reddituali non direttamente collegati alle fatture contestate. Sotto il profilo sanzionatorio, va inoltre considerato che il cedente o prestatore che emette fatture con descrizione generica è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 471/1997.

I CASO PRATICO

Si pensi, a titolo di esempio, a una società che riceve una fattura per “attività di consulenza strategica” – formulazione del tutto generica – per un importo di 80.000 euro. In sede di accertamento, il Fisco contesta la deducibilità del costo. La società non dispone di contratti con date certe, non ha report di attività, non conserva corrispondenza che attesti il contenuto della prestazione.

In questo scenario, la genericità della fattura – unita all'assenza di documentazione di supporto – rende il costo contestabile e potenzialmente indeducibile. Non solo: l'Agenzia potrebbe anche ritenere indetraibile l'IVA esposta in fattura, con un aggravio complessivo che, su una prestazione da 80.000 euro, può risultare economicamente devastante per l'impresa.

IL CONTRASTO TRA CASSAZIONE E DIRITTO UE

Fin qui, la posizione della Cassazione n. 8907/2026 si inserisce in un filone consolidato. Ma esiste un punto critico che merita attenzione e che divide dottrina e giurisprudenza.

Un orientamento della Suprema Corte – espresso, tra l'altro, con la sentenza n. 3606 del 12 febbraio 2025 – interpreta in modo particolarmente rigido la possibilità di supplire alla carenza documentale della fattura con altri mezzi di prova. Secondo tale indirizzo, la genericità della fattura pone l'onere della prova in capo al contribuente in termini stringenti, e la produzione di documentazione integrativa – contratti privi di data certa opponibile, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da terzi, semplice corrispondenza via e-mail – può risultare insufficiente ove non accompagnata da elementi di riscontro obiettivi e specificamente riconducibili all'operazione contestata. Va precisato, tuttavia, che la sentenza n. 3606/2025 è maturata in un contesto specifico – quello dei contratti di appalto e subappalto e della verifica degli elenchi clienti-fornitori (CLI.FO) – e che la sua portata non può essere meccanicamente estesa a ogni fattispecie di fattura generica.

Questo approccio appare in tensione con quanto emerge dal diritto europeo. L'art. 219 della Direttiva 2006/112/CE assimila alla fattura “tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale”. Il legislatore europeo, in pratica, riconosce che la carenza informativa può essere colmata documentalmente – purché i documenti integrativi si riferiscano in modo specifico all'operazione – attraverso un complesso di elementi informativi non necessariamente formali.

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 15 settembre 2016 (causa C-516/14, Barlis 06), aveva affermato con chiarezza che le autorità tributarie nazionali non possono negare il diritto alla detrazione IVA per il solo motivo che il soggetto passivo esibisce una fattura che non soddisfa i requisiti formali dell'art. 226, punti 6 e 7, quando le autorità stesse dispongano di tutte le informazioni necessarie ad accertare che i requisiti sostanziali del diritto siano soddisfatti. La Corte aveva altresì precisato che l'Amministrazione non può limitarsi all'esame della sola fattura, ma deve tenere conto delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo.



L'indirizzo restrittivo che emerge dalla giurisprudenza nazionale sembra quindi porsi in direzione contraria rispetto a questo principio europeo. La sua applicazione meccanica rischia di tradursi in una tutela eccessivamente sbilanciata a favore del Fisco, con conseguenze sproporzionate per il contribuente, in violazione del principio di proporzionalità che governa il sistema IVA europeo.

LA POSIZIONE DELL'AIDC E IL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO

Su questo terreno si colloca la posizione espressa dall'Associazione Italiana Dottori Commercialisti con la norma di comportamento n. 199/2017. L'AIDC ha affermato che l'Amministrazione finanziaria non può negare il diritto alla detrazione dell'IVA con la sola motivazione che una fattura non riporti formalmente i requisiti previsti dall'art. 21, comma 2, lett. g) del D.P.R. 633/1972, qualora essa disponga di documenti accessori e informazioni di qualsiasi tipo, fornite dal contribuente, per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali alla base dell'esercizio di tale diritto.

Si tratta di una posizione che tenta di trovare un punto di equilibrio tra rigore formale e sostanza economica delle operazioni: la fattura deve essere corretta, ma la sua incompletezza non può essere usata come arma automatica per negare ogni diritto, quando sia dimostrabile per altra via che l'operazione è avvenuta davvero. Per il contribuente, questo significa che la costruzione di un "fascicolo documentale" solido – contratti con data certa, report di attività, corrispondenza specifica, ordini di acquisto, verbali di riunione – costituisce la difesa più efficace in caso di contestazione.

COSA CONSERVARE PER TUTELARSI

Per chi riceve fatture che potrebbero risultare descrittivamente carenti, o per il consulente che segue imprese con elevato volume di acquisti di servizi, le indicazioni operative che emergono dalla giurisprudenza esaminata sono le seguenti:

- ◆ Conservare i **contratti con data certa** (registrazione, posta elettronica certificata o autentica notarile) che definiscono oggetto, durata e corrispettivo della prestazione
- ◆ Produrre e archiviare **report di attività periodici** firmati dal prestatore, che documentino le attività svolte con riferimento specifico alla fattura emessa
- ◆ Mantenere la **corrispondenza e-mail** ordinata e specifica per progetto, così da poter ricostruire lo svolgimento dell'operazione
- ◆ Richiedere al fornitore la **rettifica della fattura** (nota di variazione e nuova fattura) prima che intervenga un accertamento, quando la descrizione risulti generica
- ◆ Conservare **ordini di acquisto, buoni d'ordine, delibere aziendali** che autorizzano la spesa e ne definiscono la natura

TAVOLA SINOTTICA – FATTURE GENERICHE: QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

PROFILO	REGOLA/PRINCIPIO	RIFERIMENTO NORMATIVO/GIURISPRUDENZIALE
Contenuto obbligatorio della fattura	Natura, qualità e quantità dei beni/servizi; data della prestazione	Art. 21, co. 2, lett. g) D.P.R. 633/1972; art. 226, pt. 6-7, Dir. 2006/112/CE
Effetto della fattura generica – imposte dirette	Cade la presunzione di veridicità; costi indeducibili se non integrati ex art. 109 TUIR	Cass. ord. n. 8907/2026; Cass. n. 3606/2025
Effetto della fattura generica – IVA	IVA indetraibile, salvo prova sostanziale per altra via	Art. 21 D.P.R. 633/1972; CGUE C-516/14 (Barlis 06, 15.09.2016)
Supplenza documentale – principio UE	Ammessa se i documenti integrativi consentono verifica sostanziale; l'Amministrazione deve tenerne conto	Art. 219 Dir. 2006/112/CE; CGUE C-516/14; AIDC norma n. 199/2017
Supplenza documentale – orientamento nazionale	Interpretazione restrittiva: la prova deve essere specifica e obiettivamente riconducibile all'operazione	Cass. n. 3606 del 12.02.2025 (orientamento criticato dalla dottrina)



PROFILO	REGOLA/PRINCIPIO	RIFERIMENTO NORMATIVO/GIURISPRUDENZIALE
Inerenza del costo	Concetto qualitativo: compatibilità e correlazione con l'attività d'impresa (non con i ricavi)	Art. 109 TUIR; giurisprudenza consolidata Cassazione
Onere della prova	Grava sul contribuente: deve documentare importo, ragione e coerenza economica della spesa	Cass. n. 8907/2026
Sanzioni per fattura irregolare	Sanzione a carico del cedente/prestatore per violazione obblighi di fatturazione	Art. 6, co. 1, D.Lgs. 471/1997
Accertamento induttivo	La contabilizzazione di fatture generiche può giustificare l'accertamento analitico-induttivo	Art. 39 D.P.R. 600/1973



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (16/04/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO